



Comune di Leonforte

Libero Consorzio Comunale di Enna

IL SINDACO

Ordinanza n. 23/2020 del 07.05.2020

ai sensi degli ART. 50 e 54 del T.U.E.L.

Oggetto: divieto di sperimentazione e/o installazione del 5G

PREMESSO

- Che la problematica inerente la tutela dall'esposizione ambientale e umana a campi elettromagnetici di origine antropica ad alta frequenza (radiofrequenza RF e microonde MW) sta assumendo sempre più carattere di criticità ed urgenza da affrontare a causa del continuo ed esponenziale aumento del numero di sorgenti artificiali imposte dallo sviluppo di sistemi elettrici ed elettronici (sistemi di telefonia mobile cellulare, reti wireless di ogni genere, impianti per radiotelecomunicazioni, etc.) in grado di generare tali radiazioni, della loro ubiqua diffusione e delle peculiari caratteristiche di emissioni di tali sorgenti, con particolare riferimento all'avvento delle recenti e nuove tecnologie quali i sistemi di trasmissione cellulare in tecnologia 5G;
- sin dall'inizio degli anni '80 del secolo scorso un gran numero di studi scientifici condotti in ambito internazionale ha evidenziato e confermato che tali tipologie di radiazioni sono in grado di determinare effetti biologici e sanitari anche gravi sugli organismi viventi anche per valori di intensità molto al di sotto di quelli stabiliti dalle linee guida internazionali e dalle normative di legge (e in particolare da quella nazionale italiana);
- Che nel 2011 la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l'uomo e che l'1 novembre 2018 il National Toxicology Program ha diffuso il rapporto finale di uno studio su cavie animali dal quale è emersa una "chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza, come 2G e 3G, sviluppano rari tumori delle cellule nervose del cuore". Il rapporto aggiunge anche che esistono "alcune evidenze di tumore al cervello e alle ghiandole surrenali";
- Che le linee guida europee sulla mitigazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici (EUROPA EM-EMF guidelines) del 2016 riportano fondate evidenze che l'esposizione ai campi elettromagnetici costituisca un fattore di rischio per l'insorgenza di alcune tipologie di patologie tumorali a lungo termine;

CONSIDERATO

- Che l'avvento delle nuove tecnologie e in particolare della tecnologia 5G, considerate le peculiari caratteristiche di quest'ultima (frequenze notevolmente maggiori rispetto alle tecnologia 4G e wireless e necessità di installazioni di un ben maggior numero di sorgenti poste a distanze mediamente inferiori sul territorio rispetto allo scenario attuale), sarà in grado di determinare un'esposizione dell'uomo e degli ecosistemi (inclusa flora e fauna nonché l'ambiente spaziale esterno e interno all'atmosfera terrestre) ancora più diffusa e capillare rispetto a quella già in essere (sia in termini spaziali che di tempo di esposizione), dovuta anche all'incremento esponenziale del numero e della tipologia di dispositivi (non solo dispositivi cellulari e wireless per telecomunicazione ma anche elettrodomestici, accessori indossabili, etc.) che la tecnologia permetterebbe di connettere tra loro simultaneamente (IoT) in qualsiasi tipologia di ambiente (e dunque anche all'interno di luoghi "sensibili" quali scuole, ospedali, aree per l'infanzia, etc.);

RILEVATO altresì che

- la “Legge Quadro sull’Inquinamento Elettromagnetico” l. n. 36/2001, che costituisce oggi l’unica disciplina organica in materia di tutela dall’esposizione ai campi elettromagnetici stabilisce che spetta ai Comuni svolgere le “funzioni di controllo e di vigilanza” nonché, in particolare, all’art. 8, comma 6 che *“I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”*;
- tale dispositivo regolamentare è un atto tecnico-amministrativo di governo del territorio che contempla istanze e considerazioni di natura tecnico – scientifica con questioni di carattere giuridico – amministrativo;
- il D.P.C.M. 8 luglio 2003, decreto attuativo della L. n. 36/2001, ha disciplinato a livello nazionale limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde;
- il D. L.g.s. 1 agosto 2003 n. 259 -Codice delle telecomunicazioni elettroniche- , che disciplina l’installazione di impianti per telefonia mobile, ha previsto che: *“L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l’installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all’uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione”*;

CONSIDERATO

- che l’orientamento giurisprudenziale prevalente in materia di rilascio di autorizzazione all’installazione degli impianti radioelettrici, stante anche la classificazione degli impianti per telefonia mobile quali opere di urbanizzazione primaria stabilisce la non legittimità, da parte dei Comuni, di imporre divieti generalizzati e non tecnicamente motivati alle predette installazioni;
- altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale sancisce la piena legittimità dei regolamenti e piani di localizzazione, adottati dai comuni nei limiti in cui essi, pur contemplando divieti e vincoli alla installazione di infrastrutture di comunicazione mobile, garantiscano, anche attraverso localizzazioni alternative, la copertura di rete del territorio;
- in ogni caso l’esigenza della tutela della salute e dell’ambiente deve essere considerata come principio primario e prevalente su tutti gli altri e che, dunque, laddove possibile, in base alle risultanze di specifiche istruttorie tecniche-scientifiche e/o di natura giuridico amministrativa, debba applicarsi in via prioritaria il principio di precauzione;
- che, per quanto sopra esposto, in sede di valutazione delle istanze di autorizzazione all’installazione di impianti radioelettrici (così come alla modifica di quelli esistenti) debba essere considerato, quale fattore discrezionale, oltre al requisito di conformità del progetto alle prescrizioni normative anche l’effettiva necessità di realizzazione/modifica dell’installazione alla luce di un’analisi tecnico-scientifica del rapporto costi/benefici;
- che il Consiglio dell’Unione Europea ha emanato in data 12 luglio 1999 la Raccomandazione n. 1999/519/CE relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 30 GHz, affermando come sia imperativo proteggere i singoli cittadini dagli effetti negativi sulla salute che possano derivare dall’esposizione a campi elettromagnetici, come si ritenga necessario istituire un quadro comunitario in relazione alla protezione della popolazione con aggiornamenti, valutazioni e analisi periodiche degli impatti sulla salute anche in funzione dell’evoluzione tecnologica, chiedendo agli Stati membri di considerare anche i rischi nel decidere strategie e promuovendo la più ampia diffusione dell’informazione alla popolazione su effetti e provvedimenti di prevenzione adottati;
- che la Direttiva Europea 2013/35/UE del 26 giugno 2013, recepita in Italia con D. Lgs. N. 159 dell’1 agosto 2016 con la modifica D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008, sulle disposizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi

elettromagnetici) con lo scopo di assicurare salute e sicurezza individuale di ciascun lavoratore e definire una piattaforma minima di protezione per i lavoratori nell'Unione Europea;

Richiamato il Principio di Precauzione adottato dall'Unione Europea nel 2005 secondo il quale *“Quando le attività umane possono portare a un danno moralmente inaccettabile che è scientificamente plausibile ma incerto, si dovranno intraprendere azioni per evitare o diminuire tale danno”*;

Vista la nota prot. 97373 del 27 aprile 2020 del Presidente dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura con la quale si evidenzia che la “nuova tecnologia delle radiofrequenze del 5G” sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivante da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne;

Ritenuto che secondo l'OMS circa il 3% della popolazione mondiale è affetta da problemi di elettrosostenibilità;

CONSIDERATO dunque

- Che il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad esito della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 89/18/CONS, ha approvato con delibera n. 231/18/CONS le procedure per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G);
- Che il 5G si basa su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici, anche dette “onde millimetriche”, che comportano due applicazioni principali: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di un maggiore numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio;
- Che le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di migliaia di Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi;
- Che il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione europea, affermando come il “5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche”, ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri, soprattutto all'Italia, sui pericoli socio-sanitari derivabili dall'attivazione ubiquitaria del 5G (che rileva gravissime criticità, in parte conosciute sui problemi di salute e sicurezza dati) confermando, quindi, l'urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;
- Che riscontrati gli “effetti nocivi sulla salute umana”, il 15 gennaio 2019 il Tar del Lazio ha quindi condannato i Ministeri di Salute, Ambiente e Pubblica Istruzione a promuovere una adeguata campagna informativa “avente ad oggetto l'individuazione delle corrette modalità d'uso degli apparecchi di telefonia mobile”, mentre una serie di sentenze emesse nell'ultimo decennio dalla magistratura internazionale e italiana attestano il danno da elettrosmog l'elettrosensibilità e il nesso causale telefonino-cancro anche oltre ogni ragionevole dubbio (Cassazione 2012);
- Che pertanto prima di consentire l'installazione degli impianti 5G, dovrebbe essere valutato il rischio attribuibile a tale intervento, eseguendo anche un monitoraggio sanitario su un campione di popolazione residente e non residente per individuare l'insorgenza di possibili effetti collaterali;
- Che nonostante la sperimentazione 5G sia stata già avviata, non esistono studi che, preliminarmente alla fase di sperimentazione, abbiano doverosamente fornito una valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivante da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi su quelle esistenti;
- Che spetta al Sindaco, nella sua veste di ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale in ossequio all'art.32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3-ter del D.L.vo n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed

irreversibili per i cittadini, di adottare le migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibili, eliminare l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;

Richiamata la recente pronuncia del TAR Campania, Sezione Napoli n. 967 del 24 aprile 2020, con la quale pronunciandosi sulla istanza cautelare per la sospensione dell'efficacia del silenzio assenso formatosi sulla richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 87 e 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/03 s.m.i.) prot. n. 18461/2019 del 14/05/2019 presentata da ILIAD ITALIA S.P.A. e GALATA S.P.A. al Comune di Quarto per la installazione di un nuovo impianto di radio-trasmissione per rete di telefonia mobile di Iliad Italia S.p.A., ha accolto la domanda cautelare sospendendo l'efficacia del provvedimento autorizzatorio e disponendo l'inibizione dell'effettuazione di ulteriori lavori e dell'eventuale attivazione dei soli nuovi impianti (qualora le necessarie opere risultino completate);

VISTA la risoluzione n. 1815 del 2011 adottata dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa la quale, applicando un principio prudenziale, raccomanda agli Stati Membri, in particolar modo per quanto riguarda la protezione dei bambini, organismi in evoluzione a maggior rischio di contrarre malattie degenerative, di svolgere tramite i vari Ministeri (educazione, ambiente e salute) campagne specifiche di informazione dirette a insegnanti, genitori e alunni per allertarli sui rischi specifici sull'utilizzo precoce, sconsiderato e prolungato di cellulari e altri dispositivi che emettono microonde; e per i bambini in generale e in particolare nelle scuole, nelle classi, si dia la preferenza a connessioni internet cablate, regolando severamente l'uso dei cellulari da parte degli alunni nei locali della scuola.

Inoltre la risoluzione del Consiglio d'Europa sopra riportata invita i Paesi membri a fissare limiti cautelativi di esposizione alle microonde per lungo termine ed in tutti gli ambienti indoor, in accordo con il Principio di Precauzione, che non superino gli 0,6 Volt/metro e nel medio termine ridurre questo valore a 0,2 V/m.

RILEVATO ALTRESÌ CHE

- sul territorio del Comune di Leonforte sono già presenti diverse installazioni radioelettriche per radio telecomunicazioni operanti in differenti tecnologie e intervalli di frequenze;
- la presenza di tali installazioni così come, ancor di più, la realizzazione di nuovi impianti rappresenta un fattore di impatto notevole sull'ambiente urbanizzato nonché sul tessuto sociale;
- è necessario, nel rispetto del diritto che la legge garantisce ai gestori di garantire il servizio di copertura territoriale che risponda alle esigenze previste dalla normativa vigente, valutare, nel contempo, lo stato di fatto elettromagnetico evitando l'incremento dei livelli di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e degli impatti sull'ambiente delle installazioni, anzi adottando politiche attive per la sua progressiva riduzione a livelli sempre più bassi compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente e dal principio di precauzione;
- il Comune di Leonforte intende quindi procedere alla pianificazione della localizzazione degli impianti e delle installazioni in grado di emettere campi elettromagnetici non ionizzanti ad alta frequenza (con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli per radiotelecomunicazione cellulare e non cellulare) previa elaborazione di un Regolamento e la redazione di un Piano che consenta, da un lato, di determinare la caratterizzazione dello stato di fatto in termini di presenza di installazioni sul territorio comunale e di livelli di esposizione della popolazione e dell'ambiente e, dall'altro, di gestire, monitorare e controllare il processo di evoluzione delle reti di telecomunicazione e delle sorgenti di campi elettromagnetici a tutti i livelli sul territorio comunale non limitando la localizzazione di impianti a specifiche situazioni territoriali, ma individuando, caso per caso, le migliori condizioni localizzative, sia in funzione delle effettive e documentate esigenze di copertura di rete che di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e verificando di volta in volta le proposte degli operatori in relazione ai predetti principi;
- tale strumento di pianificazione ha lo scopo primario di tutelare la popolazione al fine di assicurare la massima protezione, anche in via precauzionale, dai rischi derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici e di tutelare l'ambiente, all'interno del quale lo sviluppo del progresso e delle tecnologie deve coniugarsi con criteri di sostenibilità e di sicurezza sanitaria, valutando attentamente le esigenze degli operatori di telecomunicazioni e dei gestori degli impianti, garantendo ai cittadini una buona qualità dei servizi erogati e l'assenza di contenziosi;

- il predetto strumento deve quindi tenere conto, oltre delle prescrizioni imposte dalle normative vigenti, anche dei più recenti e accreditati risultati offerti dalla ricerca scientifica e tecnologica in materia in campo nazionale e internazionale;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto
Visti gli artt. 32 e 118 Cost.;
Visti gli artt. 50 e 54 del TUEL

ORDINA

Il divieto, in applicazione del principio di precauzione sancito e riconosciuto dall'Unione Europea, a chiunque di sperimentare, installare e diffondere sul territorio del Comune di Leonforte impianti con tecnologia 5G in attesa di dati scientifici più aggiornati fra i quali la nuova classificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze 5G annunciata dall'International Agency for Research on Cancer e prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, che evidenziano l'estrema pericolosità per la salute dell'uomo.

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. Che gli obblighi, i divieti e le limitazioni della presente Ordinanza saranno resi di pubblica conoscenza mediante pubblicazione della presente nell'Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune di Leonforte.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa per doverosa conoscenza e per quanto di competenza a:

All'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Enna
All'Autorità Garante delle Comunicazioni - AGCOM
Al Ministero della Salute
All'Assessorato Regionale alla Salute

Dalla Residenza Municipale, Leonforte addì 7 maggio 2020

Il Sindaco
Avv. Salvatore Barbera